

# STUDIO PERINETTO LORENZO

DOTTORI COMMERCIALISTI E CONSULENTI DEL LAVORO

CODICE FISCALE PRN LNZ 51P14 L219F - PARTITA I.V.A. 01507470019  
10121 - TORINO - CORSO MATTEOTTI, 44 - TEL. 011 5623588 (3 LINEE R.A.) - FAX 011 5624225

LORENZO PERINETTO  
CONSULENTE DEL LAVORO

RICCARDO PERINETTO  
DOTTORE COMMERCIALISTA  
REVISORE DEI CONTI

ANDREA NOVALI  
DOTTORE COMMERCIALISTA  
REVISORE DEI CONTI

GIORGIO ORECCHIA  
DOTTORE COMMERCIALISTA

STEFANO CARPANE TO  
ESPERTO CONTABILE  
REVISORE DEI CONTI

ROBERTO LONGO  
DOTTORE COMMERCIALISTA  
REVISORE DEI CONTI

Torino li, 29 dicembre 2011

## Circolare n. 13A/2011

**Oggetto: Comunicazione all'Anagrafe Tributaria dei dati concernenti beni d'impresa in uso a soci della medesima o loro famigliari ex legge 148/2011 e provvedimento AE prot. 166485 del 16/11/2011.**

Gentili clienti,

ci preghiamo formare la presente al fine di portare alla Vostra attenzione quanto disposto dalla legge 148 del 14 settembre 2011 ed oggetto di nostre precedenti comunicazioni e trattazioni nell'ultimo convegno tenutosi in data 27 ottobre 2011.

La legge 148/2011 agli artt. 36-terdecies / 36-septiedecies ha provveduto ad introdurre l'onere di comunicare all'Anagrafe Tributaria i dati concernenti i beni (autovetture, altri veicoli, immobili, imbarcazioni e aeromobili) intestati ad attività d'impresa (siano esse in forma individuale o societaria) ma utilizzati da persone fisiche soci o da loro famigliari (comunicazione che andrà ad integrare il "sistema spesometro"), oltre a prevedere un particolare regime impositivo relativamente ai medesimi.

Infatti la norma prevede che a far data dal periodo d'imposta 2012 le imprese (siano esse individuali o organizzate in forma societaria) non possano procedere alla deduzione ai fini delle imposte dirette di tutti i componenti negativi (costi) connessi a beni a loro intestati ma utilizzati dai soci (o da loro famigliari) senza il pagamento di un "equo" corrispettivo. Dal lato poi della posizione fiscale dei soci (o dei loro famigliari) si prevede l'introduzione di una ulteriore fattispecie reddituale (ex art. 67 lettera h-ter) secondo la quale forma reddito personale la differenza fra il valore di mercato per l'uso del bene e il corrispettivo pagato dal socio.

Pertanto, a titolo esemplificativo:

*Ipotesi:*

Valore di mercato per uso autovettura intestata a una società ma in uso a un socio: 3.500 euro / anno

Corrispettivo pagato dal socio per l'uso dell'auto intestata alla società: zero

*Conseguenze:*

Posizione fiscale societaria: impossibilità di deduzione costi auto (amm.to, carburante, bollo, ecc.)

Posizione fiscale del socio: incremento reddituale ex art. 67 lettera h-ter = 3.500 – zero = 3.500

Per quanto attiene poi al termine per la trasmissione della comunicazione è stato individuato il 31 marzo di ciascun esercizio con riferimento all'anno solare precedente (31 marzo 2012 con riferimento al 2011 e così di conseguenza).

**Al fine di conformarsi ai nuovi adempimenti imposti dalla recente normativa Vi preghiamo di voler contattare lo Studio al fine di compiere una valutazione congiunta in merito all'esistenza di situazioni rilevanti, in assenza della quale lo Studio non procederà autonomamente ad alcuna comunicazione all'Anagrafe Tributaria.**

Cordiali saluti.

Lorenzo Perinnetto